



Comune di Villa San Giovanni
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SETTORE TECNICO-URBANISTICO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE DEMANIALI MARITTIME SUL LITORALE DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con Delibera di indirizzo di G.C. n. 66 del 02/05/2019 e successiva integrazione con Delibera di G.C. n. 72 del 15/05/2019 è stata data direttiva a questo Ufficio alla predisposizione del bando per l'**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE DEMANIALI MARITTIME SUL LITORALE DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, PER LA STAGIONE BALNEARE 2019**, per come individuate nelle planimetrie allegate agli atti deliberativi, affinché vengano concesse, con procedura comparativa ad evidenza pubblica (procedura aperta) sulla base dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e non discriminazione;

con Decreto Legislativo n. 96 del 30 marzo 1999, artt. 40, 41, e 42, e art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono transitate ai Comuni, ad eccezione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega;

la Legge Regionale n. 17 del 2005 e smi, art. 4, comma 1, recante: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sul demanio marittimo" ha conferito ai comuni costieri calabresi le competenze inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative;

il Comune di Villa San Giovanni è munito di Piano Comunale di Spiaggia adottato con delibera di C.C. n. 17 del 14 aprile 2011 ed ha in corso di elaborazione la variante dello stesso piano, il cui iter di approvazione non si è ancora concluso;

Visti:

l'art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 40, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993 n. 494, che individua, tra l'altro, le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali marittimi;

la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 16 "Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime" che ha apportato sostanziali modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. 17/2005 (BURC n. 44 del 9 maggio 2017) come di seguito:

L'articolo 14 della L.R. n. 17/2005 "Norme di salvaguardia" come sostituito dalla suddetta legge Regionale n. 16/2017, testualmente recita:

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

a.1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
Sede Comunale
Protocollo N. 0015031/2019 del 15/05/2019

a.2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

b.1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni e permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

b.2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati;

3. Fino all'entrata in vigore del PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del "Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione".

Le modifiche all'articolo 18 della l.r. 17/2005, apportate con L.R. n. 16/2017, come di seguito:

Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 17/2005 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile."

Visti inoltre:

- l'art. 1 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario";
- l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), la quale sancisce che qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

considerato che:

le concessioni demaniali per finalità turistico creativa, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza evidenza pubblica), come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21158 del 16.05.2013);

la normativa europea e a costante giurisprudenza, quindi impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime che avranno una durata limitata adeguata all'investimento proposto e non

potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

la procedura relativa all'approvazione della variante del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Villa San Giovanni, adeguato alle numerose istanze emerse dalla cittadinanza nei focus all'uopo dedicati, nonché alla possibilità dell'Amministrazione vилlese di estenderne l'offerta, in termini di servizi, grazie alla consegna di nuove aree, interessate da attività di ripascimento e quindi inizialmente escluse dall'attività di Pianificazione, così come previsto dal P.I.R., a tutt'oggi è in via di definizione;

L'Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni ritiene di dover promuovere la presente procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione stagionale di lotti di demanio marittimo, per la stagione balneare 2018, al fine di incentivarne l'offerta turistica nel territorio comunale;

Visti ancora:

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012, n. 25;

il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;

il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – “Testo Unico sugli Enti Locali”;

il D.lgs. del 06.09.2001 n. 159 e s.m.i. – “Codice Antimafia”

AVVISA CHE

il Comune di Villa San Giovanni, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime (di seguito denominate C.D.M.) con finalità turistico ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005, intende assegnare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale, per la sola stagione balneare 2019, nelle località e per i lotti e le aree più avanti indicati e rappresentati in apposita planimetria, in conformità alle disposizioni in materia attualmente vigenti e nel rispetto dei principi ispiratori del sistema comunitario, più precisamente:

n. 4 lotti per specchi acquei per ormeggio imbarcazioni (lotto 1, lotto 2, lotto 8 e lotto 17);

n.1 aree a terra per ricovero imbarcazioni in casi eccezionali di mal tempo (lotto 18).

n. 13 aree per l'installazione di chioschi di tipo omologato e, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali;

Si specifica in merito che:

- o per l'installazione di chioschi di tipo omologato sarà necessario munirsi dell'autorizzazione paesaggistica semplificata;
- o la posa tavolini e sedie solo per le attività commerciali che ne siano sprovviste in area demaniale marittima;
- o per i chioschi già autorizzati ammissibilità di installazione di una tensostruttura di dimensioni non oltre il triplo del chiosco esistente.

La gara per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime di cui al presente Avviso Pubblico rimane esclusa dall'applicabilità del Codice degli Appalti, in quanto la procedura di cui al Presente Avviso Pubblico non ha ad oggetto l'affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, ma riguarda l'assentimento di concessioni per l'uso di aree demaniali marittime e dunque non un rapporto contrattuale “passivo”, ma un rapporto contrattuale “attivo” per la P.A. che percepisce il relativo canone di concessione.

La manifestazione d'interesse è condizionata alla riconsegna delle aree da parte dell'Autorità Marittima ed al parere del Dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, con conseguenziale previsione di esonero da qualunque responsabilità dell'amministrazione comunale per il caso di mancata riconsegna delle aree.

Richiamato il punto 3 dell'atto deliberativo n° 66 del 02/05/2019, nel caso di ritardo nella riconsegna delle aree da parte dell'Autorità Marittima, si procederà al recupero del periodo temporale pari ai giorni intercorrenti fra tale assegnazione e l'effettiva riconsegna delle aree, entro il limite dei 120gg. Resta per l'assegnatario il diritto di rinuncia ed in tal caso si assegnerà il lotto previo scorrimento della graduatoria.

Per i lotti 1, 2, 8 e 17, richiamato il punto 4 dell'atto deliberativo n° 66 del 02/05/2019, si dovrà riservare un'aliquota di posti barca da assegnare ai residenti, non inferiore al 40% del totale, con tariffe ridotte rispetto a quelle ordinarie in misura non inferiore al 20%, nonché siano tutelate le associazioni normativamente preposte alla tutela del mare;

Le aree per le concessioni demaniali stagionali da assegnare sono individuate al presente avviso come parte integrante nell'allegato A (tavv. 1, 2, 3 e 4).

La tipologia delle nuove concessioni demaniali marittime a carattere stagionale eventualmente assentite al presente Avviso, non pregiudica la futura attività di programmazione e pianificazione del Comune per l'utilizzo del Demanio marittimo, anche ai fini della realizzazione di opere pubbliche, né determina il diritto d'insistenza sul lotto demaniale concesso da parte del concessionario.

**AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE AVVISO
DEFINISCE QUANTO DI SEGUITO:**

Art. 1 – individuazione delle aree e dei lotti di demanio marittimo che possono formare oggetto di concessione a carattere stagionale per la stagione balneare 2019.

I lotti e le aree del demanio marittimo eventualmente da assentire in concessione stagionale per la corrente stagione 2019 sono di seguito indicati e vengono topograficamente rappresentati nella planimetria allegata al presente Avviso quale parte integrante dello stesso:

lotti per ormeggio barche:

Lotto 1, lotto 2, lotto 8 e lotto 17 rappresentati nelle planimetrie allegate; dette aree demaniali possono essere oggetto di CDM purché vengano rispettati i limiti, le condizioni e prescrizioni stabiliti dalla LR n. 17/2005 e smi, dal PIR "Piano di Indirizzo Regionale", dal Codice della Navigazione e dal Relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'occupazione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative;

lotti per l'installazione di chioschi di tipo omologato e, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali:

Lotto n°: 3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 e 16 rappresentati nelle planimetrie (allegato A) le CDM avranno carattere stagionale e non potranno avere una durata superiore a 120 (centoventi) giorni;

Area in conformità CDM suppletiva in favore dei concessionari: per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture esistenti a specifiche condizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi nei limiti di 15 mq di superficie coperta.

Art. 2 – Condizioni e/o prescrizioni da rispettare: Norme di Riferimento.

In ogni caso possono essere rilasciate CDM di cui al presente Avviso sempreché:

1. siano riferite ad attività compatibili con la funzione pubblica del bene demaniale marittimo (art. 10 L.R. 17/2005);
2. avvengano ad esito di procedura di evidenza pubblica come previsto "ex legge";
3. l'occupazione delle aree demaniali marittime sia limitata alla sola stagione estiva 2019;
4. sia prevista solo la realizzazione di opere precarie di tipo omologato (chioschi, locali primo soccorso, bagni chimici ecc) e di facile rimozione, che non pregiudichino la futura pianificazione dell'Ente locale concedente, da rimuovere al termine della stagione estiva e comunque della concessione;
5. vengano acquisiti tutti i pareri e/o Autorizzazioni degli Enti Pubblici a vario titolo interessati e prescritti "ex legge", a tutela del bene demaniale oggetto di concessione e connessi al rilascio del titolo concessorio;
6. vengano osservati gli indirizzi, i limiti, i vincoli ed o divieti previsti dalla normativa regionale sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere garantita la percentuale non inferiore al 30% di area demaniale marittima (fronte mare concedibile ai fini della balneazione) da destinare a spiaggia libera, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) della L.R. n. 17/2005 e dell'art. 6 comma 4 del PIR;
 - b) le strutture in concessione siano poste a distanza non inferiore a metri lineari 50 tra le rispettive aree per nuove concessioni, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) della L.R. 17/2005;
 - c) sia garantita la presenza degli accessi al mare, dei servizi minimi sulle aree in concessione (art. 6 comma 1 lett. f) L.R. 17/2005 ed art. 6 comma 6 del PIR, nonché la presenza di wc per disabili ed il rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire ai disabili l'accessibilità e la visitabilità all'interno delle aree in concessione;

- d) non costituiscano barriera alla visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge ai sensi dell'art. 9 comma 1 della LR n. 17/2005;
- e) al rispetto degli standard sui servizi di all'art. 7 del Pir;
- f) alla presenza dei servizi a rete (luce, acqua, gas, fogna ecc) e di strade di accesso.

L'utilizzo delle aree demaniali marittime eventualmente assentite in concessione stagionale per l'anno 2019 per finalità turistico ricreative in conformità al presente Avviso, dovrà essere esercitato nel pieno rispetto delle norme del codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, della LR n. 141/97 nonché delle altre norme nazionali e regionali che disciplinano la materia e delle relative clausole inserite nel titolo concessorio.

Art. 3 durata del rapporto concessorio.

- a. le concessioni stagionali dei lotti di aree demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche avranno la durata massima fino al 31/10/2019, esclusivamente per la stagione balneare 2019;
- b. le concessioni stagionale di aree demaniali marittime per l'installazione di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime per le installazioni di chioschi di tipo omologato avranno durata massimo 120 giorni dalla data di rilascio e comunque con scadenza non oltre il 31 ottobre 2019.

Articolo 4 soggetti legittimati a partecipare al presente avviso pubblico.

le domande di partecipazione al presente avviso pubblico possono essere presentate dagli aventi titolo e o da legali rappresentanti. I soggetti partecipanti dovranno possedere al momento di presentazione della domanda i seguenti requisiti, pena esclusione:

- a) essere iscritti presso il registro delle imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento dell'attività turistica e ricreativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 del 2005;
- b) possedere per gli stabilimenti balneari una struttura per attività turistico ricreative quali villaggi turistici, alberghi, campeggi ed altre strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe e rappresentino una comprovata esigenza in termini di posti letto, all'interno del territorio del comune di Villa San Giovanni;
- c) possedere inoltre i requisiti di ordine generale per come stabilito all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) non essere assoggettato a uno dei divieti di cui all'articolo 67 D.lgs. del 6 settembre 2001 n.159 e successive modifiche e integrazioni (codice Antimafia);
- f) non essere incorso nel divieto di concludere contratti con P.A. ai sensi dell'articolo 10 della L. 575 del 31 maggio 1985 e successive modifiche e integrazioni;
- g) non trovarsi sottoposti ad alcuna procedura concorsuale e che non sia in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, né il soggetto versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h) non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di suolo demaniale Marittimo nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente Avviso;
- i) nei propri confronti non sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice Procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea che incida sull'affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
- j) non essersi reso inadempiente colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
- l) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei Lavoratori secondo la legislazione italiana;

m) essere in regola con il pagamento delle imposte delle tasse secondo la legislazione italiana;

Per le società, la certificazione sopra indicata dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 445.

Art. 5 canone e imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario il canone demaniale marittimo commisurato all'area assentita in concessione, determinato dall'Amministrazione comunale secondo i parametri fissati alla legge 4 dicembre 1993 numero 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n 400, concernente "Disposizioni per la per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come aggiornati da ultimo dalla circolare n. 87 del 18.12.2018 del MIT, che ha previsto l'adeguamento secondo la percentuale stabilità dell'ISTAT per l'anno 2019, nonché il pagamento dell'imposta dell'addizionale regionale pari al 15% del canone come sopra determinato.

È fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la necessità di reiterare la procedura di selezione.

Sono fatti salvi i poteri di revoca per del presente Avviso nonché, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione, per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, da parte dell'Amministrazione concedente, di decadenza di cui all'articolo 47 del citato Codice di Navigazione.

Art. 6 modalità di presentazione della domanda.

1. Le domande devono pervenire all'Ufficio Protocollo generale del Comune di Villa San Giovanni a mano negli orari d'ufficio;

2. A mezzo di raccomandata A/R del servizio postale indirizzata al Comune di Villa San Giovanni via Nazionale n. 625, oppure con agenzia di recapito autorizzata, in busta chiusa e debitamente sigillata entro e non oltre le ore 12:00 del 04/06/2019 a pena di esclusione della gara, non fa fede il timbro postale;

Resta inteso che il recapito tempestivo del plico e la sua integrità rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile, oppure pervenga lacero o aperto.

Il plico, a pena di esclusione della gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro firma o ceralacca o nastro adesivo) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la concessione di aree demaniali stagionali per finalità turistico-ricreative anno 2019 - non aprire".

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

Busta 1:

domanda di partecipazione secondo la modulistica (Allegato B)

dichiarazione tecnica secondo la modulistica (Allegato C): relazione sintetica descrittiva dell'attività che si intende svolgere con elaborati progettuali da cui si rilevi la proposta progettuale, il tipo di attrezzatura che si intende installare, nonché un piano tecnico economico che preveda maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni che rispondano quindi a un rilevante interesse pubblico nonché il livello occupazionale dell'impresa.

Busta 2

offerta economica secondo la modulistica (Allegato D): offerta economica in rialzo rispetto al canone demaniale commisurato all'area richiesta in concessione. Si ricorda che il canone minimo per l'anno 2019 è pari ad euro 364,63 (euro trecentosessantaquattro/63);

L'allegato D1 indica il canone commisurato all'area da affidare in concessione.

Oltre al termine stabilito nel presente Avviso Pubblico non sarà ritenuta valida alcuna altra istanza eventualmente pervenuta, anche se sostitutiva aggiuntiva di domanda precedente. Non sono ammesse domande per utilizzazione di aree demaniali marittime diverse dai lotti/aree individuate nel presente Avviso. Il mancato inserimento nella busta dei documenti di cui all'articolo 6, comporta l'esclusione dalla procedura del presente Avviso.

Articolo 7 modalità di valutazione le domande pervenute.

Nel caso di concorso di più domande sullo stesso lotto (area demaniale come sopra identificata), si avvierà una procedura di aggiudicazione- concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

- 1- l'impianto e l'uso di attrezzature non fisse e di facile amovibilità;
- 2- la predisposizione di apposito piano Tecnico Economico che preveda maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni che rispondano a un rilevante interesse pubblico, nonché il livello occupazionale dell'impresa;
- 3- maggior rialzo rispetto al canone concessorio minimo previsto per l'area richiesta in concessione;
- 4- servizi offerti per le attività balneare.

La valutazione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione, nominata dall'amministrazione comunale. Il punteggio complessivo di valutazione sarà pari a 100, di cui 80 massimo per l'offerta tecnica e 20 massimo per l'offerta economica.

Nell'ambito della valutazione dei Lotti 1, 2, 8 e 17 e nell'ambito dell'offerta tecnica, sarà tenuto conto oltre che degli aspetti tecnico gestionali, anche della maggiorazione eventuale della quantità riservata all'aliquota di posti barca da assegnare ai residenti, non inferiore al 40% del totale, ed alle relative tariffe ridotte rispetto a quelle ordinarie in misura non inferiore al 20% cui nell'ambito degli 80 punti sarà attribuito un punteggio determinato preliminarmente all'apertura delle buste e a discrezione della commissione;

In caso di parità nel punteggio complessivo il lotto verrà assegnato alla domanda che avrà una maggiore offerta economica. Qualora risulti impossibile assegnare le aree secondo i criteri su indicati, esse saranno estratte a sorte.

L'esito delle valutazioni delle istanze pervenute al comune in seguito al presente avviso, consentirà la formulazione di una graduatoria tra i partecipanti il cui verbale, sottoscritto dalla Commissione aggiudicatrice, verrà consegnato al Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico e previo Determinazione di aggiudicazione atti, sarà reso pubblico in base alla normativa vigente e verrà formalmente comunicato agli aventi diritto per l'eventuale successiva regolarizzazione la stessa domanda.

Le concessioni demaniali marittime temporanee saranno rilasciate dall'amministrazione comunale esclusivamente sotto gli aspetti demaniali marittimi, previo versamento relativo canone dell'imposta regionale sulle concessioni, nonché previa acquisizione modello D1 corredato degli allegati tecnici/ amministrativi da produrre in formato cartaceo e digitale ai fini dell'inserimento nel SID "sistema informativo demanio marittimo", secondo le modalità sopra specificate;

Il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a propria cura e spese l'area occupata alla scadenza della concessione stessa senza che ne derivi allo stesso diritto di insistenza;

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, per quanto non espressamente previsto allo stesso si fa riferimento alla L.R. 17/2005, al Codice della Navigazione e a tutte le norme in materia di Demanio Marittimo, nonché alla L.R. 9 maggio 2017 n°16 "norme di salvaguardia disposizioni in materia di rilascio concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. n.17/2005 (BURC numero 44 del 9 maggio 2017);

La concessione temporanea sarà rilasciata esclusivamente previa acquisizione del "parere vincolante" del competente Settore regionale di cui comma 3 dell'articolo 14 della Legge regionale n. 17/2005, come modificata dalla L.R. n. 16 2017. Solo all'esito favorevole delle determinazioni dell'Ente regionale di cui sopra sarà richiesto il versamento del canone e dell'addizionale regionale parametrato sull'effettivo periodo di durata della concessione stessa.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere chiarimenti specificativi/ integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l'individuazione della ditta concessionaria, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e disporre - qualora tali controlli dovessero risultare difformi - provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo eventuale risarcimento del danno eventualmente patito dall'Amministrazione comunale, ferme restando le eventuali responsabilità penali previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e o falsità in atti.

Tutti gli oneri, imposte e tasse dovute per la stipula del titolo concessorio, saranno a carico dell'aggiudicatario della concessione. Lo stesso dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione a semplice richiesta del Comune, effettuata a mezzo notifica a mano, o avviso tramite pec.

Nel caso l'aggiudicatario non si dovesse presentare entro un termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuta assegnazione, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.

L'Amministrazione comunale si riserva espressamente la possibilità di annullare il presente Avviso Pubblico o di modificare o rinviare termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possono avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Art. 8 norme sulla privacy informativa ai sensi dell'articolo 13 D.lgs. n 196/2003.

Ai sensi del D.lgs. n 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima. Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

La partecipazione all'Avviso da parte di soggetti interessati, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni ed obblighi in esso contenuti.


Art. 9 procedure di ricorso

Avverso il presente Avviso Pubblico potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Morabito Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico tel. 0965/702701. Per informazioni ci si potrà rivolgere presso l'ufficio demanio del Settore Tecnico in orario d'ufficio il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Il Responsabile del Procedimento:

(Ing. Francesco MORABITO)



Il presente Avviso e la relativa modulistica sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio online e scaricabile all'indirizzo internet nel Comune di Villa San Giovanni <http://www.comune.villasangiogiovanni.rc.it/>

ALLEGATI

Allegato A – Planimetrie con indicazione delle aree demaniali marittime oggetto dell'Avviso (n° 4 tavole);

Allegato B - Modello di domanda manifestazione d'interesse;


Allegato C – Dichiarazione tecnica;

Allegato D - Modello offerta economica.

Allegato DI - Calcolo del canone commisurato all'area in concessione.

Allegato E - Descrizione dei lotti inseriti nel bando di cui all'allegato A.

"ALLEGATO A"



Comune di Villa San Giovanni
 C.A.D. Impianti e Lavori Pubblici

SETTORE TECNICO URBANISTICO

LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 17/2005 S. L. 11
 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
 CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE
 DEMANIALI MARITTIME SUL LITORALE DEL COMUNE DI
 VILLA SAN GIOVANNI, PER FINALITA' TURISTICO
 RICREATIVE, PER LA STAGIONE BALNEARE 2013.

ALLEGATO GRAFICO 1


Scheda di Identificazione	
NUMERO	DESCRIZIONE
1	Lotto n. 18
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	



1:500

LOTTO n. 18
 Mg. 890,00

153




Comune di Villa San Giovanni
 SETTORE TECNICO URBANISTICO

LEGE REGIONALE CALABRIA n. 172005 e c.m.l.
 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
 CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE
 DEMANIALI ADIBITE ALLE FINALITÀ DEL LAVORO DI
 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
 RIGUARDANTI PER LA STAGIONE BALNEARE 2013.

ALLEGATO GRAFICO 2

PROGETTO	NUMERO	DATA	STATO



PROGETTO	NUMERO	DATA	STATO


Comune di Villa San Giovanni
 SETTORE TECNICO URBANISTICO


LEGGI REGIONALE CALABRIA n. 17/2005 e s.m.i.
 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
 CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE
 DI SPAZIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
 VILLA SAN GIOVANNI, PER FINALITA' TURISTICO
 RICREATIVE, PER LA STAGIONE BALNEARE 2015.

ALLEGATO GRAFICO 3

PROGETTO: 1000/15
 DATA: 10/05/2015


PROF.	DESCRIZIONE	DATA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		






LOTTO n. 17

LOTTO n. 16



LOTTO n. 17
Specchio Acqueo
Mq. 5.760,00



LOTTO n. 16
Mq. 100,00

Comune di Villa San Giovanni
C.M. - 98043 - Via Roma, 22 - 98043 Villa San Giovanni (Catanzaro) - Calabria

SETTORE TECNICO URBANISTICO

LEGGI REGIONALE CALABRIA n. 17/2005 e c.m.l. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI ARCE DI VILLA SAN GIOVANNI, PER FINANZIAMENTO TURISTICO RICREATIVO, PER LA STAGIONE DAL 15/06/2019.

ALLEGATO GRAFICO 4

Città: Villa San Giovanni
C.A.P.: 98043
C.I.G.: 7549/2019

PRODOTTORE	NUMERO	PRODOTTORE	NUMERO



ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

OGGETTO: Bando per il rilascio di concessione provvisoria di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

Il sottoscritto
data e luogo di nascita
in qualità di
dell'impresa/ altro
con sede legale in (località, indirizzo)
con sede operativa in (località, indirizzo)
Codice Fiscale / Partita IVA
telefono
PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura per la individuazione di concessionari provvisori di aree demaniali marittime per la realizzazione di servizi balneari nel Comune di Villa San Giovanni per il/i seguente/i lotto/i: sito/i in località

COME

- impresa singola
- capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da:
.....
.....
- mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da:
.....
.....
- impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio:
- Associazione di categoria:
- Altre forme:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- PER LE IMPRESE**
 - iscrizione presso la Camera di Commercio di
 - numero di iscrizione alla Camera di Commercio
 - attività d'impresa (no oggetto sociale)
 - data di iscrizione
 - durata della ditta/data termine
 - forma giuridica
- PER LE COOPERATIVE O CONSORZIO DI COOPERATIVE**
 - iscrizione nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del DM. Attività produttive 23.6.2004, ove istituito
 - iscrizione nello Schedario generale della cooperazione
- PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**
 - indicare quale
- ALTRO**
 -

1. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nota Bene: Questa parte di dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti, ove presenti, indicati al comma 3, dell'art. 80. (Motivi di esclusione) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

2. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;

3. di non aver presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per

la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di appalti e/o subappalti nei confronti di pubbliche Amministrazioni;

4. che non si è già titolari di altra concessione demaniale marittima;
5. per le imprese già costituite: che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Villa San Giovanni;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (in particolare, nel Bando, nel Capitolato e nel Disciplinare di gara, nonché nelle norme da essi richiamate), consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione ai sensi del citato Provvedimento di Legge;
8. di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione;
9. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune di Villa San Giovanni, il titolo concessorio entro giorni 10 dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
10. di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima.
11. di essere consapevole ed accettare la norma contenuta nel bando secondo cui "l'Amministrazione comunale si riserva espressamente la possibilità di annullare il presente Avviso Pubblico o di modificare o rinviare termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possono avanzare pretese di qualsiasi genere e natura";
12. di sottoscrivere, prima della concessione dell'area richiesta, fidejussione o deposito cauzionale per l'importo equivalente al canone a garanzia dell'effettiva rimessa in pristino dell'area per i 4 lotti per specchi acquei per ormeggio imbarcazioni (lotto 1, lotto 2, lotto 8 e lotto 17);
13. di sottoscrivere, prima della concessione dell'area richiesta, fidejussione o deposito cauzionale per l'importo equivalente al 50% del canone a garanzia dell'effettiva rimessa in pristino dell'area per i 4 lotti per specchi acquei per ormeggio imbarcazioni (Lotti n°: 3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 e 16).

LUOGO e DATA

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore

All'istanza va allegata:

- *copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità {art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000};*
- ☐ *nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.*

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- ☐ in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- in caso di aziende di successiva costituzione, da chi assumerà la carica di legale rappresentante della costituenda impresa.

N.B. :

- La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l'offerta comportando l'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- ☐ **CANCELLARE UNICAMENTE I CASI PER I QUALI NON E POSSIBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE.**
- Qualora si renda necessario fornire diverse e/o ulteriori dichiarazioni, allegare a questo modello una altra separata dichiarazione di completamento, unendovi la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
- ☐ Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 37 del D.P.R. 445/2000

Art. 80. (Motivi di esclusione) - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84/JAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione: Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sui lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dai procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sui sito dell'Osservatorio;

- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dai reati o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto: viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

DICHIARAZIONE TECNICA

OGGETTO: Bando per il rilascio di concessione provvisoria di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

Il sottoscritto
data e luogo di nascita
in qualità di
dell'impresa/ altro
con sede legale in (località, indirizzo)
con sede operativa in (località, indirizzo)
Codice Fiscale / Partita IVA
telefono
PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura per la individuazione di nuovi concessionari provvisori di aree demaniali per la realizzazione di servizi balneari nel Comune di Villa San Giovanni per il/i seguente/i lotto/i:sito/i in località COME

- input type="checkbox"/> impresa singola
input type="checkbox"/> capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da:
input type="checkbox"/> mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da:
• impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio:
• Associazione di categoria:
• Altre forme:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- input type="checkbox"/> PER LE IMPRESE
• iscrizione presso la Camera di Commercio di
• numero di iscrizione alla Camera di Commercio
• attività d'impresa (no oggetto sociale)
• data di iscrizione
• durata della ditta/data termine
• forma giuridica
input type="checkbox"/> PER LE COOPERATIVE O CONSORZIO DI COOPERATIVE
• iscrizione nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del DM. Attività produttive 23.6.2004, ove istituito
• iscrizione nello Schedario generale della cooperazione
input type="checkbox"/> PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
• indicare quale
input type="checkbox"/> ALTRO
1. di assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, lo sviluppo del progetto tecnico offerto nonché l'ottenimento di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto tecnico presentato e per l'esercizio delle attività di cui al piano di gestione delle attività economiche e dei servizi, presentate sempre nell'offerta;
2. a non iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le approvazioni, autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari;
3. a realizzare gli interventi previsti nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente, allo scopo opportunamente sviluppato ed adeguato in conformità alla disciplina urbanistica ed ai vincoli insistenti sull'immobile assumendosi ogni rischio economico e finanziario, nonché responsabilità

- giuridica al riguardo;
4. a provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell'immobile e dell'impiantistica secondo la legislazione vigente ed a provvedere all'aggiornamento catastale del bene;
 5. per i lotti per specchi acquei per ormeggio imbarcazioni (lotto 1, lotto 2, lotto 8 e lotto 17) di aver preso atto delle quote di profondità dei fondali e che le stesse sono idonee alla propria proposta ;
 6. a svolgere a proprio rischio, profitto e responsabilità le attività ed i servizi oggetto di offerta.

LUOGO e DATA

Firma del titolare / legale rappresentante /procuratore

All'istanza va allegata:

- *copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità {art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000};*
- nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.*

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- in caso di aziende di successiva costituzione, da chi assumerà la carica di legale rappresentante della costituenda impresa.

N.B. :

- La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l'offerta comportando l'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- CANCELLARE UNICAMENTE I CASI PER I QUALI NON E POSSIBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE.**
- Qualora si renda necessario fornire diverse e/o ulteriori dichiarazioni, allegare a questo modello una altra separata dichiarazione di completamento, unendovi la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

All'istanza va allegata:

- *copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000);*
- *nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.*

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- in caso di aziende di successiva costituzione, da chi assumerà la carica di legale rappresentante della costituenda impresa.

N.B. :

- La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l'offerta comportando l'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- **CANCELLARE UNICAMENTE I CASI PER I QUALI NON E POSSIBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE.**
- Qualora si renda necessario fornire diverse e/o ulteriori dichiarazioni, allegare a questo modello una altra separata dichiarazione di completamento, unendovi la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
- Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 37 del D.P.R. 445/2000.

ALLEGATO D1				
CALCOLO CANONE COMMISURATO ALL'AREA				
LOTTO	ESTENSIONE	CANONE	TOTALE	MAGGIORAZIONE REGIONALE 15%
1	10.080	1,02319	10313,7552	11860,81848
2	21.517	1,02319	22015,97923	25318,37611
3	40	1,32163	364,63	419,3245
4	40	1,32163	364,63	419,3245
5	40	1,32163	364,63	419,3245
6	70	1,32163	364,63	419,3245
7	90	1,32163	364,63	419,3245
8	6.400	1,02319	6548,416	7530,6784
9	40	1,32163	364,63	419,3245
10	40	1,32163	364,63	419,3245
11	305	2,20272	671,8296	772,60404
12	40	1,32163	364,63	419,3245
13	96	1,02319	364,63	419,3245
14	96	1,02319	364,63	419,3245
15	40	1,02319	364,63	419,3245
16	100	1,02319	364,63	419,3245
17	5.780	1,02319	5914,0382	6801,14393
18	890			

n.b. ai sensi dell'art. 6 del bando per i lotti n° 3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15 e 16 è stato determinato il canone minimo

LOTTE INSERITI NEL BANDO (riportati nelle planimetrie dell'Allegato A)

Lotto 1: Specchio acqueo interno al molo sottoflutto di mq 10.080, posto a ridosso della banchina lato mare, come meglio indicato in planimetria allegata (tav.2);

Lotto 2: Specchio acqueo interno al molo sottoflutto di mq 21517, posto a ridosso della banchina lato costa del molo, come meglio indicato in planimetria allegata (tav.2);

Lotto 3: Area a terra fino a 40,00 mq, situata sul lungomare Cenide all'altezza del civico 28, occupante in parte gli stalli esistenti e in piccola parte il marciapiede. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq (tav.2);

Lotto 4: Area a terra fino a 40,00 mq complessivi, suddivisa in due sottoaree da 20.00mq ciascuna, separate da attraversamento pedonale. Le aree sono situate sul lungomare Cenide all'altezza del civico 45, occupanti in parte gli stalli esistenti e in piccola parte il marciapiede. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.2);

Lotto 5: Area a terra fino a 70,00 mq, situata nell'angolo posto a sud-est della piazza Repubbliche Marinare, avente una pressochè rettangolare di larghezza circa 4m e lunghezza di circa 14.50m. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.2);

Lotto 6: Area a terra fino a 70,00 mq, situata nell'angolo posto a nord-ovest della piazza Repubbliche Marinare, avente una pressochè rettangolare di larghezza circa 7.00m e lunghezza di circa 10.00m. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.2);

Lotto 7: Area a terra fino a 90,00 mq, occupante la parte sud-ovest del piazzale Largo Marra. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.2);

Lotto 8: Specchio acqueo interno alla darsena di Pezzo di mq 6.400, delimitato a nord dalla barriera in massi, ad est e a sud dalla linea di costa e libero sul lato ovest, come meglio indicato in planimetria allegata(tav.2) e (tav.3);

Lotto 9: Area a terra fino a 40,00 mq, situata sul lungomare Cenide all'altezza del civico 72, occupante in parte gli stalli esistenti e in piccola parte il marciapiede. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.3);

Lotto 10: Area a terra fino a 40.00 mq, su un lotto sterrato prospiciente verso mare dalla linea di costa, situata all'altezza del civico 11 del Lungomare Fata Morgana. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq (tav.3);

Lotto 11: Area a terra di 305.00 mq, situata su un lotto sterrato posta su slargo costituito per lo più da massi, prospiciente verso mare dalla linea di costa, sito all'altezza del civico 11 del Lungomare Fata Morgana. L'area è individuata in sito tramite idonea recinzione in legno ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq (tav.3);

Lotto 12: Area a terra fino a 40.00 mq complessivi, suddivisa in due sottoaree, una da 26 mq ricadente su suolo demaniale marittimo ed una da 14.00 mq ricadente su suolo comunale. Le aree sono situate sul lungomare Fata Morgana all'altezza del civico 34, occupanti in parte gli stalli esistenti e in piccola parte il marciapiede. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq (tav.3);

Lotto 13: Area a terra di 96.00 mq, situata nell'angolo posto a nord-ovest della piazza del pescatore, avente una forma ad L. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.3);

Lotto 14: Area a terra di 96.00 mq, situata sul lungomare Fata Morgana all'altezza del civico 44, occupante una parallela alla via litoranea, asse secondario, poco utilizzato per la viabilità principale. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.3);

Lotto 15: Area a terra di 40.00 mq complessivi, suddivisa in due sottoaree, una da 20 mq ricadente su suolo demaniale marittimo ed una da 20.00 mq ricadente su suolo comunale. Le aree sono situate sul lungomare Fata Morgana alle spalle della chiesa di Cannitello, occupante alcuni stalli adibiti a parcheggio. L'area è individuata in sito tramite chiodatura rossa ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.3);

Lotto 16: Area posta sull'arenile di Cannitello avente una superficie di 100.00 mq, ,avente forma quadrata di lato 10m. L'area è individuata in sito tramite idonei picchetti in legno evidenziati in rosso ai vertici ed in planimetria con indicazione del n° di lotto e della consistenza in mq(tav.4);

Lotto 17: Specchio acqueo interno alla darsena di Porticello di mq 5780, delimitato a nord e ad est dalla barriera in massi e a sud dalla linea di costa, come meglio indicato in planimetria allegata(tav.4);

*per i lotti 1 , 2 , 8 e 17 deve escludersi l'area a terra che resterà di pubblico utilizzo.

Viene, inoltre individuato il lotto 18 da destinarsi ad "area a terra per ricovero imbarcazioni in casi di eccezionale mal tempo".

Lotto 18 : Area posta sull'arenile di Acciarello avente una superficie di 890 mq, avente forma pressochè rettangolare indicato nella tav.1 ;